PROROGA DI TERMINI PER L'EMANAZIONE DI ATTI DI NATURA REGOLAMENTARE E LEGISLATIVA

Art. 1-quater

Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo

Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007. (2)

Versione in vigore dal 27 febbraio 2007, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa
Estremi	Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2006

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-per-l-emanazione-di-atti-di-natura-regolamentare-e/art-1-quater-proroga-di-termine-in-materia-di-patrimonio-abitativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it